

REGOLAMENTO PER GLI ESTENDIMENTI DI RETE ACQUEDOTTISTICA A FAVORE DELLE CASE SPARSE ESISTENTI E DEI NUCLEI ABITATI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di inserimento e finanziamento, nel Programma degli Interventi dei gestori del servizio idrico integrato, degli interventi relativi agli estendimenti ai fini acquedottistici connessi alle case sparse esistenti e ai nuclei abitati come definiti al successivo art.2.

Art. 2

Definizioni e cartografia di riferimento

1. CASE SPARSE ¹: località abitata caratterizzata dalla presenza di case disseminate nel territorio comunale a una distanza tale tra loro da non poter costituire né un nucleo né un centro abitato, in cui non siano presenti infrastrutture deputate all'approvvigionamento idropotabile gestite da uno o più soggetti collettivi pubblici o privati costituiti con atto formale.

2. NUCLEO ABITATO ²: località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di almeno quindici edifici contigui e vicini, con almeno quindici famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi trenta metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse in cui non siano presenti infrastrutture deputate all'approvvigionamento idropotabile gestite da uno o più soggetti collettivi pubblici o privati costituiti con atto formale.

3. CENTRO ABITATO ³: aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati temporanei, purché nel periodo dell'attività stagionale presentino i requisiti del centro.

4. POPOLAZIONE RESIDENTE ⁴: costituita in ciascun Comune (e analogamente per altre ripartizioni territoriali) delle persone aventi dimora abituale nel Comune stesso. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti, in altro Comune o all'estero, per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.

5. ABITAZIONI: fabbricati classificati nella categoria casale A ad esclusione delle categorie A/1 – A/8 - A/9 e A/10 presenti nell'area oggetto della richiesta come desumibile dagli Atti del Comune.

6. ATTIVITÀ PRODUTTIVE ⁵: le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge presenti nell'area

¹ ISTAT - NOTA INFORMATIVA ALLE BASI TERRITORIALI: anni 1991, 2001, 2011 e 2021 - GLOSSARIO

² ISTAT - NOTA INFORMATIVA ALLE BASI TERRITORIALI: anni 1991, 2001, 2011 e 2021 - GLOSSARIO

³ ISTAT - NOTA INFORMATIVA ALLE BASI TERRITORIALI: anni 1991, 2001, 2011 e 2021 - GLOSSARIO

⁴ ISTAT - REPORT STATISTICA – INDICATORI DEMOGRAFICI

⁵ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 – Articolo 1 – Lettera j

oggetto della richiesta come desumibile dagli Atti del Comune.

7. **INDICE ISTAT DI VULNERABILITÀ SOCIALE E MATERIALE (IVSM):** indicatore composito costruito attraverso la sintesi di sette indicatori riferiti alle dimensioni della vulnerabilità sociale e materiale. Più è alto, maggiore è il rischio di disagio e vulnerabilità in quella zona. I valori dell'indicatore sono pubblicati da ISTAT <https://ottomilacensus.istat.it/sottotema/065/065138/15/>

8. **PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI:** percentuale di cofinanziamento dell'intervento da parte di soggetti terzi rispetto al costo totale dell'intervento come determinato dal gestore del S.I.I.

9. **PRIORITÀ INDICATA DAL SINGOLO COMUNE:** ordine di priorità attribuito da ciascun Comune agli interventi richiesti.

10 **CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO:** ISTAT pubblica sul proprio sito web i dati geografici del sistema delle basi territoriali degli anni, dell'insieme delle partizioni e zonizzazioni del territorio italiano quali Sezioni di censimento, Aree di censimento, Aree sub comunali (municipi, quartieri ecc.) e Località. I dati geografici delle sono disponibili nella proiezione geografica (WGS 84 UTM Zona 32n) in formato shapefile. I dati del sono diffusi anche in formato kmz che ne consente l'immediata individuazione (<https://www.istat.it/notizia/basi-territoriali-e-variabili-censuarie/>)

Art.3

Esclusioni

1. Ai fini dell'individuazione puntuale degli elementi da ammettere a finanziamento si fa riferimento alla cartografia ISTAT definitiva più recente a disposizione.

2. Qualora nell'area individuata dall'istanza ai fini dell'estendimento fossero presenti uno o più edifici facenti parte di un centro abitato (come individuato dalla cartografia di cui al comma precedente), l'istanza sarà automaticamente esclusa dalla graduatoria.

Art. 4

Modalità di finanziamento degli interventi

1. Alla tariffa del servizio idrico integrato potrà essere imputato al 100% l'intervento o la parte di intervento che comporta un vantaggio in termini di resilienza per il servizio idrico integrato, inteso come un miglioramento dell'efficacia attesa del complesso sistema acquedottistico a fronte della previsione in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito.

2. Per quanto riguarda le fattispecie in cui non sia ravvisabile un vantaggio in termini di resilienza del servizio idrico integrato o nei casi in cui tale vantaggio sia solo parziale, la tariffa del servizio idrico integrato potrà farsi carico al massimo del 50% dei costi degli interventi. La restante parte dovrà essere corrisposta dai soggetti terzi individuati nell'apposita convenzione di cui al successivo art.7.

3. I costi di allaccio sono in ogni caso a carico dell'utenza, nel rispetto dei regolamenti del servizio idrico integrato.

4. Il costo massimo a carico della tariffa del S.I.I. per ciascun intervento è fissato in € 250.000,00 al netto dell'IVA.

Art. 5

Individuazione degli interventi da finanziare

1. Con cadenza biennale (c.d. anno "a") AURI pubblica apposito avviso a seguito del quale le amministrazioni comunali comunicano le esigenze relative alle estensioni da inserirsi nella programmazione negli anni a+1 e a+2, nelle modalità previste dallo stesso avviso. I dati forniti devono riferirsi a quelli effettivi al momento della presentazione della domanda.
2. Le singole Amministrazioni potranno indicare al massimo 5 interventi. Gli ulteriori interventi richiesti non verranno presi in considerazione.
3. Qualora le amministrazioni comunali fossero portatrici di più istanze dovranno comunicare all'atto dell'invio della documentazione l'ordine di priorità degli interventi dalla stessa attribuito. Qualora l'ordine di priorità non sia esplicitato, coinciderà con l'ordine con cui gli interventi sono stati riportati nella nota di trasmissione.
4. AURI, in relazione alle risorse disponibili, ogni anno inserirà nella programmazione gli interventi secondo una graduatoria definita sulla base dei seguenti criteri riportati in tabella con i rispettivi pesi:

	Criterio	Punteggio massimo Pm
A	Numero di abitanti residenti	25
B	Numero di abitazioni presenti	25
C	Numero di attività produttive esistenti	10
D	Indice ISTAT di vulnerabilità sociale e materiale	5
E	Percentuale di contribuzione da parte di soggetti terzi maggiore del 50%	20
F	Intervento già richiesto ma non finanziato con i bandi precedenti	10
G	Priorità indicata dal singolo Comune	5
	TOTALE	100

La valutazione complessiva dell'intervento risulterà dalla somma dei singoli criteri

$$\text{Valutazione} = \sum_{i=A}^G Pm_i$$

5. A parità di punteggio, si valuterà l'ordine di arrivo delle domande.
6. Nell'attribuzione dei punteggi, per ciascuno dei criteri indicati alle lettere A, B, C, D, E del precedente art. 5.3, avverrà il confronto tra tutte le domande presentate, indipendentemente dal Comune. Al migliore intervento proposto verrà attribuito il punteggio massimo. Successivamente, verrà applicato il principio della proporzionalità secondo la formula

$$P_C = Pm_{MAX} \frac{V_I}{V_{MAX}}$$

dove

P_C	Punteggio attribuito all'intervento richiesto con riferimento allo specifico criterio
Pm_{MAX}	Punteggio massimo stabilito per lo specifico criterio (art. 5.3)
V_I	Valore dell'intervento richiesto relativamente allo specifico criterio
V_{MAX}	Valore massimo tra gli interventi richiesti relativamente allo specifico criterio

(Ad esempio tra tutti gli interventi richiesti da tutti i comuni quello che coinvolge il maggior numero di persone riceverà 25 punti. Gli altri riceveranno un punteggio proporzionale)

7. Nell'attribuzione del punteggio relativo al criterio "Intervento già richiesto ma non finanziato con i bandi precedenti" di cui al punto F del precedente art. 5.3, il punteggio verrà attribuito secondo la seguente tabella

Intervento già richiesto ma non finanziato con i bandi precedenti	Richiesta già presentata più volte e non finanziata	Richiesta già presentata una volta e non finanziata	Prima richiesta
Punteggio	10	6	2

8. Nell'attribuzione del punteggio relativo alle "Priorità indicata dal singolo Comune" di cui al punto G del precedente art. 5.3, il punteggio verrà attribuito secondo la seguente tabella

Priorità indicata dal singolo Comune	I	II	III	IV	V
Punteggio	5	4	3	2	1

Gli interventi classificati analogamente da diverse Amministrazioni riceveranno identico punteggio (ad es. tutti gli interventi in I priorità riceveranno 5 punti ecc.)

9. Le domande presentate oltre i termini non saranno prese in considerazione e potranno essere presentate nuovamente nella ricognizione successiva.

10. Non sono ammesse estensioni a beneficio di sole attività non domestiche (ovvero produttive, commerciali, zootecniche, ecc).

11. La graduatoria è approvata con apposita determinazione dirigenziale.

Art. 6

Scorrimento della graduatoria

1. Nel caso in cui i soggetti terzi interessati non sottoscrivano la convenzione di cui al successivo art.7 entro 90 giorni dalla comunicazione all'Amministrazione comunale della possibilità di inserimento dell'intervento nel Programma degli interventi del gestore del servizio, si procederà allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. Nel caso di mancata firma della convenzione per cause legate agli utenti coinvolti, la domanda non potrà essere ripresentata nell'avviso immediatamente successivo pubblicato ai sensi dell'art. 5.1 (anno a+2).

3. Nel caso in cui la citata convenzione sia sottoscritta anche da Amministrazioni comunali che intendano sostenere quota parte dei costi dell'estendimento, le stesse avranno a disposizione ulteriori 30 giorni per la sottoscrizione al fine di poter esperire i necessari adempimenti di competenza.

Art. 7

Inserimento degli interventi nel Programma degli interventi del gestore del servizio

1. Gli interventi saranno inseriti nel programma degli interventi del gestore del servizio sulla base della graduatoria stilata utilizzando i criteri definiti al precedente art. 5 previa sottoscrizione di apposita convenzione che preveda la contribuzione da parte dei privati o di soggetti terzi pari almeno al 50%

dell'importo necessario per la realizzazione dell'estensione.

2. All'atto della sottoscrizione della convenzione di cui al comma precedente è necessario da parte del soggetto privato o di soggetti terzi la sottoscrizione di apposita polizza fideiussoria o in alternativa l'anticipo della somma di cofinanziamento prevista mediante versamento su conto corrente dedicato.

3. Nel caso in cui non si renda necessaria la contribuzione da parte di soggetti terzi perché gli interventi comportano un vantaggio in termini di resilienza per il servizio idrico integrato, essi sono inseriti d'ufficio nel Programma operativo degli interventi fino a concorrenza delle risorse disponibili.

4. Fermo restando il limite delle specifiche risorse da destinare agli estendimenti acquedottistici definito ai sensi del successivo art.8, per ogni biennio, potrà essere inserito nel programma degli interventi del gestore del servizio idrico integrato un solo intervento per ciascun Comune. Per i restanti interventi di ciascun comune si applica il meccanismo di cui all'art. 5 comma 7.

Art. 8

Risorse

1. Nell'ambito della programmazione saranno definite per ogni gestore del servizio le specifiche risorse da destinare agli estendimenti acquedottistici di case sparse esistenti o di nuclei abitati nel Programma degli Interventi nel limite massimo del 4% del valore degli investimenti netti medi del biennio precedente realizzati in ogni territorio.